

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3098

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 2004

—————

Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme
sulla cittadinanza)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare l'attuale normativa concernente il diritto alla cittadinanza, la quale, pur di recente emanazione, non pare idonea a soddisfare compiutamente le esigenze che emergono oggi dalla nostra società.

Attualmente, secondo il nostro ordinamento, i figli nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza non prima del raggiungimento della maggiore età e previa richiesta avanzata nei dodici mesi successivi al compimento del diciottesimo anno.

In considerazione, da un lato della sempre più numerosa presenza degli stranieri nel nostro territorio, e dall'altro della necessità di eliminare, per quanto possibile, ogni elemento che possa in qualche modo ostacolare la piena integrazione sociale dei giovani, si ritiene ormai opportuno provvedere ad un ripensamento dei criteri finora privilegiati dal nostro ordinamento per introdurvene di nuovi, meglio rispondenti alle esigenze che oggi si manifestano.

Attraverso la modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza, che con il presente disegno di legge si intende attuare, accanto al vecchio principio dello *ius sanguinis*, che viene ovviamente mantenuto, viene affiancato

quello dello *ius soli*: secondo tale principio, già acquisito ed applicato in molti altri Paesi anche europei, è riconosciuto cittadino italiano colui che nasce nel territorio dello Stato, purché in possesso di determinati requisiti.

Inoltre, a completamento del sistema, viene riconosciuta giuridica rilevanza a determinate «situazioni di fatto», che, indipendentemente dai vincoli di parentela o dal luogo di nascita di un individuo, valgono a testimoniare l'esistenza di un solido legame con il nostro Paese, legame che si ritiene comunque meritevole di fiducia e di favore.

In forza di tali considerazioni, questo disegno di legge, indirizzato alle fasce più giovani degli stranieri che scelgono di vivere nel nostro Paese, conferisce giusta rilevanza a quelle circostanze di fatto che sono comunque determinanti nella formazione e nello sviluppo della personalità dei ragazzi quali la frequenza di cicli scolastici o professionali di apprezzabile durata (sei anni).

Infine, ritenendo che la cittadinanza sia, oltre che uno *status*, anche un valore che ciascuno deve sentire, amare e condividere, è previsto che il cittadino che abbia acquisito la medesima sulla base delle disposizioni che oggi si vogliono introdurre, possa farvi rinuncia al raggiungimento della maggiore età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1)

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituita dalle seguenti:

«*b*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno due anni;

b-bis) il minore nato all'estero, figlio di genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da oltre due anni, qualora abbia frequentato in Italia cicli di istruzione scolastica o professionale per un periodo di almeno sei anni».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 91 del 1992 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 può rinunciarvi entro un anno dal compimento della maggiore età qualora sia in possesso di altra cittadinanza».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 9)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992, è sostituita dalla seguente:

«*a*) allo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per na-

scita, qualora risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c)».